

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 agosto 1990

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1990, n. 240.

Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

Pag. 3

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 10 luglio 1990.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e di alcune regioni, per adeguamento di strutture sanitarie. Pag. 17

DECRETO 10 luglio 1990.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore di alcune regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie Pag. 18

DECRETO 10 luglio 1990.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Calabria, per esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie. Pag. 18

Ministero della marina mercantile

DECRETO 27 luglio 1990.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Pag. 19

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 30 luglio 1990.

Elevazione della misura del contributo diretto obbligatorio dovuto dagli iscritti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari Pag. 20

DECRETO 31 luglio 1990.

Approvazione del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 22

Accreditamento di agente di cambio per operazioni di debito pubblico Pag. 22

Abilitazione di azienda di credito per operazioni su titoli di debito pubblico Pag. 22

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1990 concernente: «Approvazione dei modelli di bollettari a compilazione meccanografica e manuale da usarsi dai concessionari per la riscossione dei versamenti diretti». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990) Pag. 23

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 8

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Ala, Avio, Bedollo, Borgo Valsugana, Bosentino, Brentonico, Calceranica, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cembra, Daiano, Faver, Fiera di Primiero, Giovo, Grauno, Grumes, Isera, Lavarone, Levico, Lisignago, Luserna, Mazzin, Mezzano, Moena, Mori (1^a z.c.), Mori (2^a z.c.), Novaledo, Palù del Fersina, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Roncegno, Ronchi, Ronzo-Chienis, Sagron Mis, Segonzano, Siror, Soraga, Sover, Telve, Tesero, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Valda, Varena, Vattaro, Vigo di Fassa, Vigolo Vattaro, Villa Agnèdo e Ziano della provincia di Trento.

90A2730

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1990, n. 240.

Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI INTERPORTI

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

Art. 2.

1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di primo e di secondo livello di rilevanza nazionale; per la definizione di interporti di primo e di secondo livello si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti.

2. Lo schema di piano è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

3. Il piano è adottato con decreto del Ministro dei trasporti, presidente del comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il piano è modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni è adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perché sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

Art. 3.

1. La realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture, previste dal piano di cui all'articolo 2, sono affidate in concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.

2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale delle società di nuova costituzione, che intendano concorrere singolarmente o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di cui al comma 1, deve essere offerta in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 30 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale è comunque riservata ad enti pubblici, ad amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, a società per azioni a prevalente capitale pubblico. Tali quote possono essere ridotte rispettivamente al 10 e al 15 per cento ove, entro sei mesi dall'apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato interamente sottoscritto.

3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di società già concessionarie di infrastrutture pubbliche, non può essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse.

4. Il collegio dei sindaci delle società concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui quattro nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici e uno nominato dall'assemblea dei soci ai sensi del codice civile. Presidente del collegio dei sindaci è il membro designato dal Ministro del tesoro.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società già esistenti che abbiano ottenuto, singolarmente o nell'ambito di consorzi, l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni ed atti necessari in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 4.

1. I soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura per la quale si richiede la concessione, nonché dalla valutazione di impatto ambientale.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delibera in ordine all'affidamento in concessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutate preferenzialmente le domande presentate dall'Ente ferrovie dello Stato e dalle società concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto, nonché dalle società e consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici.

Art. 5.

1. La concessione di cui al comma 1 dell'articolo 3 è rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

2. La concessione non può avere durata inferiore a trenta anni.

3. All'atto di concessione è annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario, secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario, dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

Art. 6.

1. I concessionari di cui all'articolo 3 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

2. A favore dei concessionari di cui all'articolo 3, il Ministro dei trasporti può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 7.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Tali soggetti sono altresì autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 8.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti.

Art. 9.

1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate-Lacchiarella e Marcanise-Nola, già individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonché di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'articolo 3. L'ammissione alle provvidenze è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 10.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni e con le società convenzionate o concessionarie di cui alla presente legge, istituisce osservatori regionali della movimentazione delle merci.

Capo II

NORME IN MATERIA DI INTERMODALITÀ

Art. 11.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttività del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformità alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti

può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi costituiti dopo il 31 dicembre 1988, nonché alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada-rotaia, contributi straordinari per investimenti in unità di carico del tipo indicato alla lettera *b*) del comma 2.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:

a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, da società appartenenti all'UIRR (*Union Internationale Rail Route*) o dalla società *Intercontainer* di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a un miliardo di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un Paese appartenente alla Comunità economica europea, ovvero come destinazione finale l'Italia e quale provenienza originaria un Paese appartenente alla Comunità economica europea;

b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali.

3. Le unità di carico che impiegano tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi per il trasporto di derrate fresche, congelate o surgelate, sono ammesse prioritariamente, allo scopo di favorire sistemi non inquinanti, al contributo di cui al presente articolo:

Art. 12.

1. I contributi di cui all'articolo 11 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, individuate secondo quanto indicato all'articolo 11, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative, anche riunite in consorzi, che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11, che abbiano globalmente pagato nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 corrispettivi per l'utilizzazione di servizi ferroviari del tipo indicato alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 11 per un ammontare non inferiore a 8 miliardi di lire, è concesso un contributo erogabile nel triennio 1990-1992 in rate annuali proporzionali all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. Il contributo è commisurato al 10 per cento dell'ammontare totale dei corrispettivi pagati per trasporti effettuati nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, da società appartenenti all'UIRR o dalla società *Intercontainer* di Basilea. La concessione è subordinata alla presentazione di un programma pluriennale di rinnovo o potenziamento del parco di unità di carico idonee al trasporto combinato posseduto dai soggetti beneficiari, in misura non inferiore al 20 per cento della consistenza numerica di tale parco alla data di presentazione della domanda. Le unità di carico incluse in tale programma di rinnovo o potenziamento non potranno essere conteggiate agli effetti della determinazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese beneficiarie, all'atto dell'erogazione delle rate, dovranno dimostrare di aver dato progressiva attuazione al programma di cui al comma 2.

Art. 13.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 i quali, non possedendo il requisito di cui alla lettera *b*) del comma 2 dello stesso articolo, intendano dotarsi di un numero di unità di carico sufficiente per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unità di carico del tipo indicato alla predetta lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.

2. Qualora le unità di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12, nonché al comma 1 del presente articolo, venissero vendute ovvero utilizzate in difformità prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contributo è revocato e il soggetto che ne abbia beneficiato sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Art. 14.

1. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

b) la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unità di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.

Art. 15.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente capo.

Art. 16.

1. I soggetti interessati ai contributi di cui al presente capo sono tenuti a presentare la relativa istanza al Ministro dei trasporti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15.

Art. 17.

1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.

Capo III

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990, a lire 45 miliardi per l'anno 1991 e a lire 107,5 miliardi per l'anno 1992 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e a lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 ed al corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, quanto a lire 40 miliardi per il 1990, a lire 45 miliardi per il 1991 e a lire 107,5 miliardi per il 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il D.P.C.M. 10 aprile 1986 reca: (Approvazione del Piano generale dei trasporti ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 245).

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 245/1984 (Elaborazione del piano generale dei trasporti), è il seguente:

«Art. 2. — Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente articolo 1, è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

A norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente articolo 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.

Ai lavori del Comitato possono partecipare i sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.

Lo schema del piano, previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

Il piano generale dei trasporti è approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:

«Art. 81 (*Competenze dello Stato*). — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo.

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

Nota all'art. 9:

— Per il D.P.C.M. 10 aprile 1986 vedi precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 13, comma 20, della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), è il seguente:

«CAPO III - Disposizioni per i settori dei trasporti e delle telecomunicazioni

Art. 13.

(Omissis).

20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizione delle somme stanziare e definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 339):

Presentato dall'on. BOTTA ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 18 dicembre 1987, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e VIII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 2 marzo 1988, 21 settembre 1988, 1° dicembre 1988, 18 gennaio 1989.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 17 marzo 1989.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 29, 30 marzo 1989; 5, 13, 18, 19, 20, 27 aprile 1989; 3 maggio 1989, 27 settembre 1989; 11, 18, 25 ottobre 1989 e approvato il 9 novembre 1989, in un testo unificato con atto n. 2171 (LUCCHESI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1981):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 5 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 14, 28 marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 21 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 339-2171-B):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 10 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla IX commissione l'11, 18 luglio 1990 e approvato il 24 luglio 1990.

90G0293

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I PRINCIPI

Art. 1.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 3.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6.

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10.

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 11.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13.

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 15.

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Art. 16.

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

Art. 17.

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni

dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 18.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19.

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 20.

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 21.

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

Art. 23.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

Art. 24.

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 25.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Art. 26.

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28.

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Segreto d'ufficio*). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti

di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento».

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

Art. 30.

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31.

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 18:

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota all'art. 19:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*).

(*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 20:

— Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è il seguente:

«Art. 12. — Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

— Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 9 (*Accesso ai dati ed informazioni e loro uso*). — L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli

ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato».

Nota all'art. 26:

— La legge n. 839/1984 reca: «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Nota all'art. 27:

— La legge n. 97/1979 reca: «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato».

Nota all'art. 30:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il seguente:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1913):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 19 novembre 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, l'8 giugno 1988; 7, 14 luglio 1988; 5 ottobre 1988, 16 novembre 1988; 8, 9, 14 marzo 1989; 8 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 1° marzo 1990.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2226):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 aprile 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 4, 10, 18, 19, 24, 25 luglio 1990 e approvato il 31 luglio 1990.

90G0294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 luglio 1990.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e di alcune regioni, per adeguamento di strutture sanitarie.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 409/1989, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 15 marzo 1990, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate — a valere sulla competenza 1990 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — le somme complessive, rispettivamente, di lire 60 miliardi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per adeguamento strutture e di lire 610,385 miliardi a favore delle regioni, in essa indicate, per i rispettivi interventi per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica;

Visto il secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 382, del 19 settembre 1987, il quale stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 833/1978, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Decrèta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 60.000.000.000 viene impegnata, per il 1990, sul Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per le finalità citate in premessa, come di seguito indicato:

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Importi (in lire)
Besta (Milano)	2.468.201.000
Ospedale maggiore (Milano).	7.571.474.000
Policlinico S. Matteo (Pavia)	8.034.646.000
Tumori (Milano)	7.009.935.000
Infanzia Burlo Garofalo (Trieste).	2.290.540.000
Giannina Gaslini (Genova)	4.688.468.000
Tumori (Genova)	4.330.569.000

Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico

Importi
(in lire)

Ortopedico Rizzoli (Bologna)	6.713.443.000
I.N.R.C.A. (Ancona)	4.999.990.000
Ifo (Roma)	4.911.984.000
Fondazione Sen. Pascale (Napoli)	4.526.240.000
De Bellis (di Castellana Grotte - Bari)	1.444.798.000
Ospedale oncologico (Bari)	1.009.712.000
Totale	60.000.000.000

Art. 2.

La somma complessiva di L. 610.385.000.000 è impegnata, a valere sul Fondo sanitario nazionale 1990, parte di conto capitale, a favore delle regioni, di cui alla citata delibera CIPE 15 marzo 1990, per le finalità esposte in premessa, nella misura di seguito indicata:

Regione	Importi (in lire)
Piemonte	53.768.000.000
Lombardia	107.839.000.000
Veneto	67.074.000.000
Liguria	26.468.000.000
Emilia-Romagna	55.234.000.000
Toscana	50.129.000.000
Umbria	11.206.000.000
Marche	20.609.000.000
Lazio	51.606.000.000
Abruzzo	18.129.000.000
Molise	4.109.000.000
Campania	57.614.000.000
Puglia	54.232.000.000
Basilicata	7.413.000.000
Calabria	24.955.000.000
Totale	610.385.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 670.385.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 33

90A3573

DECRETO 10 luglio 1990.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore di alcune regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie.

**IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate — a valere sulle residue disponibilità finanziarie 1989, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — complessive lire 99,129 miliardi a favore delle regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, per esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie;

Visto il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 40, del 1° febbraio 1989;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità 1989 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, l'importo complessivo di lire 99,058 miliardi, al netto della quota di lire 71 milioni spettante alla Valle d'Aosta che, ai sensi del richiamato secondo comma, art. 2, legge n. 40/89, costituisce economia di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 99.058.000.000 è impegnata, a favore delle regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità indicate in premessa, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Regione	Importi (in lire)
Provincia autonoma di Bolzano . .	1.435.000.000
Provincia autonoma di Trento . . .	167.000.000
Piemonte	2.742.000.000
Veneto	5.117.000.000
Friuli-Venezia Giulia	1.031.000.000
Liguria	675.000.000
Toscana	3.828.000.000
Umbria	285.000.000
Marche	4.194.000.000
Lazio	18.007.000.000
Abruzzo	461.000.000
Molise	940.000.000
Campania	43.800.000.000
Puglia	8.265.000.000
Basilicata	2.827.000.000
Sicilia	4.309.000.000
Sardegna	975.000.000
Totale . . .	99.058.000.000

Art. 2.

L'erogazione della quota spettante alla provincia autonoma di Bolzano, di cui al precedente art. 1, è subordinata alla comunicazione dell'avvenuta acquisizione, da parte del Ministero della sanità, dei rispettivi specifici programmi di utilizzo, di cui alla richiamata delibera CIPE 12 aprile 1990.

Art. 3.

È autorizzato il versamento a favore dei soggetti indicati all'art. 1 del presente decreto — escluso quello di cui al precedente art. 2 — secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 99.058.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1990

Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 34

90A3574

DECRETO 10 luglio 1990.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Calabria, per esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie.

**IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate — a valere sulle residue disponibilità finanziarie 1990, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — complessive lire 43,871 miliardi a favore delle regioni interessate, per esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità 1990 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, l'importo complessivo di lire 43,871 miliardi, a favore delle regioni indicate nella sopracitata delibera CIPE 12 aprile 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 43.871.000.000 è impegnata, a favore delle regioni interessate, per le finalità indicate in premessa, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Regione	Importi (in lire)
Lombardia	24.684.000.000
Emilia-Romagna	703.000.000
Lazio	12.139.000.000
Calabria	6.345.000.000
Totale	43.871.000.000

Art. 2.

L'erogazione della quota spettante alle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria, di cui al precedente art. 1, è subordinata alla comunicazione dell'avvenuta acquisizione, da parte del Ministero della sanità, dei rispettivi specifici programmi di utilizzo, di cui alla richiamata delibera CIPE 12 aprile 1990.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 43.871.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 35

90A3575

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 luglio 1990.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1988, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del consiglio d'amministrazione per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1988 che ha rinviato le elezioni ai giorni 27 e 28 novembre 1988;

Visto il decreto ministeriale in data 21 gennaio 1980 relativo alla costituzione delle commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Viste le decisioni di esclusione delle organizzazioni sindacali UIL-STAT e DIRSTAT in data 29 ottobre 1988 da parte della Commissione elettorale centrale;

Visti i ricorsi inoltrati al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dalla UIL statali e dalla DIRSTAT - CONFEDIR, rispettivamente in data 10 novembre 1988 e 17 novembre 1988, avverso la decisione della Commissione elettorale centrale concernente l'esclusione dalle elezioni delle liste stesse;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio sez. III, n. 567/88 in data 16 novembre 1988, di sospensione dell'esecuzione del provvedimento della commissione elettorale centrale, con cui è stata disposta l'esclusione della lista UIL dalle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il verbale in data 18 novembre 1988, con cui la commissione elettorale centrale ha preso atto della menzionata ordinanza n. 567/88 del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1988, che ha rinviato a data da determinare le procedure elettorali, ritenendo non più tecnicamente possibile procedere alla ristampa delle schede e del materiale da far pervenire in tempo utile ai seggi ed agli elettori che avrebbero votato per corrispondenza;

Vista la successiva ordinanza del tribunale amministrativo del 7 dicembre 1988 che accoglie la domanda incidentale di sospensione della DIRSTAT - CONFEDIR limitatamente all'ammissione con riserva della lista alla competizione elettorale in atto;

Considerato che, in conformità a quanto esplicitamente sostenuto dalla commissione elettorale centrale nei confronti della UIL statali e risultante nel verbale sopra citato, si è ritenuto di soprassedere provvisoriamente alla sollecita indizione di nuove elezioni, atteso che, qualora fosse intervenuta tempestivamente una pronuncia del tribunale amministrativo regionale in ordine ai ricorsi in parola, si sarebbe in tal modo potuto evitare, nell'ipotesi di una possibile sentenza confirmatoria dei provvedimenti di esclusione della commissione elettorale, che i conseguenti necessari atti di annullamento e convocazione susseguente per nuove elezioni determinassero, tra l'altro, rilevante danno economico per l'erario oltre a consistenti incertezze procedurali;

Vista la richiesta dell'amministrazione del 29 dicembre 1988 diretta all'Avvocatura generale dello Stato, al fine della presentazione di un'istanza di prelievo e di riunificazione dei due giudizi di cui trattasi;

Visto che in data odierna non è ancora intervenuta alcuna sentenza definitiva da parte del tribunale amministrativo del Lazio sui ricorsi inoltrati dalla UIL

statali e dalla DIRSTAT - CONFEDIR e considerato che non si prevede in tempi brevi la definizione dei due giudizi, tenuto conto anche della possibilità di appello al Consiglio di Stato;

Considerato l'attuale estremo interesse dell'amministrazione a procedere indifferibilmente all'espletamento delle predette elezioni, al fine di pervenire al più presto al rinnovo della rappresentanza del personale, operante ormai da lungo tempo in regime di prorogatio, in seno al consiglio di amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, la presentazione delle liste deve avvenire dal trentacinquesimo al trentesimo giorno antecedente la data della votazione;

Ritenuto che la norma predetta fa riferimento non già alla data fissata per la votazione, ma alla data di effettivo svolgimento della votazione stessa;

Ritenuto, pertanto, che debba nuovamente procedersi a tutti gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile, di cui in premessa, sono indette per i giorni 25 e 26 novembre 1990.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3628'

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 luglio 1990.

Elevazione della misura del contributo diretto obbligatorio dovuto dagli iscritti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1967, n. 949, concernente integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), che prevede la possibilità di variare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, il contributo diretto obbligatorio di cui allo stesso art. 2, lettera a), dovuto da ciascun iscritto all'ENPAV fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che prevede per gli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti trattamenti pensionistici di importo non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Vista la delibera n. 1/I ASS 90 del 26 maggio 1990 adottata dall'assemblea nazionale dell'ENPAV con la quale è stata proposta la elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, del contributo diretto obbligatorio stabilito con il precedente decreto ministeriale 12 luglio 1982, al fine di garantire sia l'equilibrio finanziario dell'Ente che la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione del predetto art. 7 della legge n. 544/88;

Viste le risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 1989;

Ritenuto che la proposta variazione si rende necessaria per il conseguimento delle finalità sopraindicate;

Decreta:

Il contributo diretto obbligatorio previsto dall'art. 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1967, n. 949, dovuto da ciascun iscritto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1989, a L. 330.000 per gli iscritti di età non superiore a trenta anni e a L. 440.000 per gli iscritti ultratrentenni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3557

DECRETO 31 luglio 1990.

Approvazione del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Visto il regolamento per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità adottato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti con delibera del 26 giugno 1987;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II, n. 212 del 28 marzo 1990;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato al presente decreto, il regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato in data 26 giugno 1987 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 31 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO
DELLA INABILITÀ E DELL'INVALIDITÀ**

Deliberato dal comitato dei delegati nella riunione del 26 giugno 1987

Titolo I

PENSIONE DI INABILITÀ

Art. 1.

Domanda e documentazione

L'iscritto alla Cassa, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di «inabilità», deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale:

a) certificato medico che attesti, in caso di malattia, la sussistenza di incapacità permanente e totale all'esercizio professionale, con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, che individui anche l'epoca della insorgenza della incapacità in misura totale e con carattere permanente;

b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, in caso di infortunio, dalla documentazione comprovante:

- 1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
- 2) i fatti e le responsabilità di cui abbia provocato l'infortunio;
- 3) il titolo alla corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 2.

Commissione medica di accertamento

Ricevuta la domanda, la Cassa demanda l'accertamento dello stato di inabilità del richiedente a commissione medica, avente sede nel distretto dell'ordine professionale di appartenenza dell'iscritto, presieduta da medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o primario ospedaliero della materia specialistica o medico provinciale o di struttura equipollente e composta da altri due medici specialisti nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della commissione medica sono nominati dal presidente della Cassa il quale può eventualmente rivolgere richiesta di segnalazione al presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di appartenenza dell'iscritto ovvero a componente locale del comitato dei delegati.

Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere, davanti alla commissione, da consulente di parte il quale potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnatogli dalla stessa commissione.

Art. 3.

Attribuzioni della commissione medica

La commissione medica di cui al precedente art. 2 procede alla stesura di referto-verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità, alla data della sua insorgenza, alla data in cui è stata perduta in modo totale e permanente la capacità all'esercizio professionale, alla motivazione di tale esclusione ed alla revisionabilità della condizione di inabilità.

La commissione dovrà allegare al referto tutta la documentazione significativa prodotta dal richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti suppletivi richiesti dalla commissione nonché le eventuali osservazioni del consulente di parte.

Art. 4.

Provvedimenti della giunta esecutiva

La giunta esecutiva della Cassa, esaminata la documentazione di cui all'art. 3, accoglie o respinge la domanda di pensione.

Il provvedimento è comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato con l'assegnazione del termine di mesi tre dalla ricezione entro il quale, ove non vi abbia già provveduto, dovrà procedere alla cancellazione dall'albo, a pena di revoca della deliberazione concessiva.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione con le modalità e nel termine di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Revisione e revoca della pensione

Entro dieci anni dal riconoscimento della pensione, la giunta esecutiva può, in ogni tempo, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, incaricando dell'accertamento la commissione prescelta con i criteri di cui all'art. 2.

Art. 6.

Ricorsi avverso i provvedimenti della giunta esecutiva

Il ricorso contro il provvedimento adottato dalla giunta esecutiva sulla domanda di pensione ovvero in materia di revoca è proponibile, davanti al consiglio di amministrazione della Cassa, entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Agli effetti della tempestività della proposizione del ricorso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di accettazione, ove l'atto di ricorso non venga direttamente presentato all'ente.

Il ricorrente può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica di appello, motivando in ordine alla richiesta.

Art. 7.

Commissione medica di appello

La commissione medica di appello ha sede in Roma ed è nominata dal presidente della Cassa secondo i criteri di cui al precedente art. 2, primo comma.

Non possono far parte della commissione medica di appello i membri delle commissioni di primo grado.

In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato, risultante da certificato medico motivato, a recarsi presso detta commissione, la visita in sede di appello viene disposta nel luogo di residenza del richiedente, provvedendosi alla nomina di apposita commissione di appello locale nei modi indicati ai commi primo e secondo del presente articolo.

Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da consulente di parte a proprie spese.

Art. 8.

Documentazione clinica ed accertamento

Il richiedente la pensione di inabilità è tenuto a produrre presso le commissioni mediche la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda.

Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la commissione ritenesse di acquisire sono a carico della Cassa.

Art. 9.*Decesso del richiedente la pensione di inabilità*

Ove il richiedente la pensione di invalidità deceda prima di essere sottoposto a visita medico-collegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la commissione medica effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta dai superstiti interessati.

Ove detta valutazione concluda per l'accertamento della inabilità, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Titolo II**PENSIONE DI INVALIDITÀ****Art. 10.***Domanda e documentazione*

L'iscritto alla Cassa, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di «invalidità», deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà allegare la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale:

a) certificato medico che attesti, in caso di malattia, la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in modo continuativo, la eziopatogenesi della infermità, l'anamnesi, con indicazione dell'epoca della insorgenza della incapacità in misura superiore a 2/3;

b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, in caso di infortunio, dalla documentazione comprovante:

1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;

2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'infortunio;

3) il titolo alla corresponsione dell'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 11.*Commissione medica di accertamento*

La commissione medica incaricata dell'accertamento dell'invalidità denunciata è nominata e composta ai sensi del precedente art. 2.

Art. 12.*Attribuzioni della commissione medica*

La commissione medica di cui all'art. 11 procede alla stesura del referto-verbale ed all'inoltro della documentazione clinica alla Cassa con le modalità indicate al precedente art. 3, precisando, in particolare, nel

referto, la data in cui la capacità dell'esercizio della professione si è ridotta in modo continuativo a meno di 1/3, la motivazione di tale riduzione nonché il parere sulla revisionabilità della infermità riscontrata.

Art. 13.*Provvedimenti della giunta esecutiva e ricorsi*

Il provvedimento della giunta esecutiva è comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso avverso il provvedimento è ammesso ai sensi del precedente art. 6.

Art. 14.*Revisione e revoca della pensione*

La persistenza della invalidità, nei confronti dei titolari di pensioni che non siano state dichiarate non revisionabili, è accertata ogni tre anni dalla Cassa tramite commissione medica nominata e prescelta ai sensi del precedente art. 2.

Art. 15.*Commissione medica di appello*

Per la nomina, la composizione ed il luogo dei lavori della commissione medica di appello si applica l'art. 7 del presente regolamento.

Art. 16.*Documentazione clinica ed accertamento*

Il richiedente la pensione di invalidità è tenuto a produrre presso le commissioni mediche la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda.

Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la commissione ritenesse di acquisire sono a carico della Cassa.

Art. 17.*Decesso del richiedente la pensione di invalidità*

Ove il richiedente la pensione di invalidità deceda prima di essere sottoposto a visita medico-collegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la commissione medica effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta dai superstiti interessati.

Ove detta valutazione concluda per l'accertamento della invalidità, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

90A3558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 2

È stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 DP. — Data: 9 ottobre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Rieti. — Intestazione: Morganti Silvestro. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

90A3518

Accreditamento di agente di cambio per operazioni di debito pubblico

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 269, il dott. Paolo Borroni, agente di cambio della borsa valori di Milano, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Milano.

90A3636

Abilitazione di azienda di credito per operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 4 agosto 1990, la Banca Federico Del Vecchio S.p.A., con sede in Firenze, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

90A3637

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigere rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1990 concernente: «Approvazione dei modelli di bollettari a compilazione meccanografica e manuale da usarsi dai concessionari per la riscossione dei versamenti diretti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990).

Gli allegati 1 e 2, riportati dalla pag. 15 alla pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi pubblicati secondo la seguente progressione:

Mod. 6:

Quietanza di versamento	allegato	1/1
Attestato di versamento	»	1/2
Matrice di quietanza di versamento	»	1/3

Mod. 7:

Matrice di quietanza di versamento	allegato	2/1
Attestato di versamento	»	2/2
Quietanza di versamento	»	2/3

90A3624

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccio 5F, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 298.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 30.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 30.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 0 0 1 9 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000